



federfarma caltanissetta

associazione provinciale
dei titolari di farmacia

Caltanissetta, 28 luglio 2020
Prot. n. 430/2020
Oggetto : Modalità di prescrizione dematerializzata ed erogazione delle Eparine a Basso Peso Molecolare.

CIRCOLARE N. 330

AI TITOLARI DI FARMACIA
DELLA PROVINCIA DI
CALTANISSETTA
LORO SEDI

Riceviamo dalla Federfarma Sicilia la seguente circolare che Vi trasmettiamo:

In allegato si ha cura di trasmettere copia della nota prot. n. 33494 del 28/07/2020 dell'Assessorato Regionale della Salute – Servizio 7 Farmaceutica Centro Regionale di Farmacovigilanza concernente: “Modalità di prescrizione dematerializzata ed erogazione delle Eparine a Basso Peso Molecolare”.

Con la nota in questione l'Assessorato ricorda che, nell'ambito delle azioni implementate durante la fase emergenziale correlata con la pandemia da COVID-19, è stata effettuata la dematerializzazione anche delle prescrizioni relative ai medicinali classificati A PHT (continuità ospedale-territorio), erogati in Distribuzione Per Conto (DPC).

Tra questi vi sono le Eparine a Basso Peso Molecolare (EBPM), per le quali l'Agenzia Italiana del Farmaco ha disposto una duplice possibilità di dispensazione (DPC o farmaceutica convenzionata), in funzione dell'indicazione terapeutica.

In considerazione che la piattaforma del SistemaTS consente l'erogazione in DPC (cosiddetta chiusura della ricetta) solo se il farmaco risulta inserito nella lista dei farmaci in DPC della Regione di erogazione, si è provveduto ad inserire le Eparine a Basso Peso Molecolare tra i farmaci in DPC, per cui in fase di prescrizione il SistemaTS appone sul promemoria l'annotazione:

CONTIENE FARMACI IN DPC NELLA REGIONE DI EROGAZIONE.

Per quanto sopra, qualora il Medico prescriva tali farmaci per le indicazioni classificate A PHT, e quindi per la profilassi della Trombosi Venosa Profonda e continuazione della terapia iniziata in ospedale, sia dopo intervento ortopedico maggiore, che dopo intervento di chirurgia generale maggiore, non dovrà aggiungere nulla e le EBPM così prescritte saranno erogate in DPC.

Per tutte le altre indicazioni autorizzate, il Medico **dovrà inserire nel “campo note” la dicitura “farmaco da erogare in convenzionata”**. In tal modo le EBPM potranno essere comunque dispensate in regime di farmaceutica convenzionata, nonostante l’annotazione generata automaticamente dal SistemaTS **“CONTIENE FARMACI IN DPC NELLA REGIONE DI EROGAZIONE”**.

L’Assessorato ribadisce inoltre che in caso di c.d. Terapia Ponte (Bridging Therapy) – trattamento del tromboembolismo nella sospensione degli anti-vitamina K (AVK) per manovre chirurgiche e/o invasive (bridging), la prescrizione è specialistica (Piano Terapeutico e consenso informato), e deve essere effettuata secondo criteri di inclusione ed esclusione stabiliti dall’AIFA e indicati nel provvedimento di inclusione delle stesse nell’elenco di cui alla Legge n. 648/96. Il prescrittore è altresì tenuto ad attivare il Registro ai sensi della Legge 648/96. In tal caso il medicinale è erogato esclusivamente in Distribuzione Diretta.

Analogamente, in caso di utilizzo nella profilassi delle trombosi venose profonde in pazienti oncologici ambulatoriali a rischio (KHORANA 3), la prescrizione deve essere effettuata mediante Piano Terapeutico, redatto dallo Specialista ematologo o oncologo, acquisizione del consenso informato e compilazione del registro, ai sensi della Legge 648/96. In tal caso il medicinale è erogato esclusivamente in Distribuzione Diretta.

Infine, anche per la profilassi del tromboembolismo in gravidanza e puerperio per le pazienti a rischio, la prescrizione è specialistica (Piano Terapeutico e consenso informato), secondo criteri di inclusione ed esclusione stabiliti dall’AIFA. Il prescrittore è tenuto ad attivare il Registro ai sensi della Legge 648/96. In tal caso il medicinale è erogato esclusivamente in Distribuzione Diretta.

L’Assessorato ribadisce inoltre che, trattandosi di farmaci biologici per i quali è in commercio un biosimilare (enoxaparina), la prescrizione deve essere effettuata ai sensi del D.A. n. 540/14 recante “Misure volte a promuovere l’uso dei farmaci biologici originatori o biosimilari a minor costo di terapia” e che non è consentita la sostituzione automatica da parte del Farmacista.

All.n.1